

Allegato 1 al Disciplinare di Gara

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Procedura aperta in ambito comunitario, volta alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi degli artt. 54

e 60 del D.Lgs. n. 50/2016. –

ISTITUTO COMPRENSIVO “MATTEO RICCI”

Via Marconi n. 22 – 60020 POLVERIGI (AN)

Tel. 071/906101-9069265 Fax 071/9069265 – Cod. Fisc. 80016950422

e-mail: anic80300l@istruzione.it

pec: anic80300l@pec.istruzione.it

www.icpolverigi.gov.it

CIG Z1A317674E

Tra

L' ISTITUTO COMPRENSIVO “MATTEO RICCI”, (codice ministeriale ANIC80300L, con sede in Via Marconi n. 22 – 60020 POLVERIGI (AN) nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna D’Onghia , in qualità di di legale rappresentante dell’Istituto indicato nel prosieguo anche come l’«**Istituto/Scuola**» o «**Stazione Appaltante**»

e

[...] (Codice Fiscale n. [...], partita IVA n. [...]), con sede legale in [...], alla via [...], C.A.P. [...], nella persona del Dott. [...], nato a [...] il [...], nella sua qualità di [...]

(indicato nel prosieguo come «**Affidatario**» o «**Aggiudicatario**» o «**Appaltatore**» o «**Gestore**»)

(di seguito collettivamente indicati come le «**Parti**»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Accordo Quadro in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.50/2016.

Premesso che

- a)** a mezzo di Determinazione a Contrarre prot. n.9239 del 22/04/2021 il Dirigente Scolastico ha avviato una procedura aperta, ai sensi dell’ex art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, governata dal criterio dell’offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e volta all’individuazione di un operatore economico terzo al quale affidare un Accordo Quadro volto a regolamentare gli affidamenti successivi ed eventuali della gestione del “*Servizio di cassa*” (da qui in poi, il “**Servizio**”), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando, nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Convenzione di Cassa, nel Disciplinare di Gara e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;

- b) gli altri atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet della Stazione Appaltante <https://icpolverigi.edu.it/>;
- c) a mezzo di Determinazione prot. [...], adottata, l'Istituto ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara e disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore dell'Appaltatore, quale soggetto che ha espresso l'offerta migliore sulla base del criterio del minor prezzo, previa verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico di cui al D.U.R.C. n. [...] del [...];
- d) l'Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento del contratto e dei requisiti speciali, previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla *lexspecialis* dell'affidamento;
- e) l'Istituto ha proceduto, anche avvalendosi del sistema *AVCpass*, alle verifiche ufficiose sul possesso da parte dell'Appaltatore dei suddetti requisiti e le stesse si sono concluse con esito positivo;
- f) ai sensi dell'art. 31, comma 4, lettera c) del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98, l'Istituto ha provveduto al positivo accertamento della correttezza contributiva dell'Aggiudicatario, mediante l'acquisizione del D.U.R.C. n. [...] del [...];
- g) è decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto d'appalto, di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
- h) con il presente Accordo Quadro, le Parti intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti al Servizio oggetto di affidamento.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Definizioni)

Nel presente accordo, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi: reciprocamente assunti dai soggetti aderenti e in via generale le modalità di funzionamento;

- **«Accordo Quadro»** o **«Accordo»**: il contratto pubblico di carattere normativo e aperto, disciplinato dall'art. 54 del D.Lgs. 50/16, che verrà sottoscritto con l'Aggiudicatario del servizio, il quale avrà come scopo quello di stabilire in via preventiva le condizioni contrattuali delle Convenzioni da affidarsi durante il periodo di validità dell'Accordo stesso, tra l'aggiudicatario e le singole istituzioni scolastiche che intendono fruire dei servizi subastati, in particolare per quanto riguarda quantità e caratteristiche tipologiche dei servizi stessi;
- **«Affidatario»**, **«Aggiudicatario»**, **«Appaltatore»** o **«Gestore»** il soggetto cui, in caso di aggiudicazione e successiva stipula dell'Accordo Quadro, sarà affidato il servizio oggetto di gara;

- «**Appalto**» o «**Servizio di cassa**»: complessivamente intesa, la gestione del «*Servizio di cassa a favore dell’Affidatario*», consistente nella riscossione delle entrate e nel pagamento delle spese facenti capo all’Istituto, oggetto della presente procedura;
- «**Authority Virtual Company Passport**» o «**AVCpass**»: il sistema istituito presso l’ANAC il quale, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, consente:
 - alla Stazione Appaltante (come di seguito definita) l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura;
 - agli Operatori Economici concorrenti, la produzione in via informatica dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante;
- «**Bando di Gara**»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell’affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante (come di seguito definita) ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 71 del D.Lgs. n. 50/16, e pubblicato ai sensi degli artt. 72 e 73 del Codice, e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016;
- «**Capitolato Tecnico**»: il documento, allegato *sub A* al presente Accordo Quadro, nel quale vengono precisate, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo alle Istituzioni Scolastiche devono possedere e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
- «**Codice**»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*»;
- «**Convenzione di Cassa**» o «**Convenzione**»: il documento contrattuale che, in esecuzione del presente Accordo Quadro ed in conformità al *format* di cui all’Allegato D del medesimo Accordo, sarà stipulato tra l’Aggiudicatario della presente procedura e il singolo Istituto Scolastico che intende fruire dei relativi servizi, e che esporrà gli obblighi e i diritti che intercorrono reciprocamente tra l’Istituto medesimo e il Gestore. Il modello contrattuale in questione è stato già oggetto di approvazione preventiva ad opera del MIUR sotto forma di schema tipo, in conformità a quanto previsto dall’art. 20 del D.I. 129/2018;
- «**Il Responsabile degli atti amministrativi**»: l’esponente della Stazione Appaltante attraverso il quale la medesima verifica il regolare andamento dell’Accordo Quadro da parte dell’Appaltatore. Al Responsabile degli atti amministrativi competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del presente Accordo Quadro, e in generale la verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. Il Responsabile degli atti amministrativi espleta le attività di cui all’art. 101 del Codice e al D.M. 49/2018;
- «**Disciplinare di Gara**»: il documento volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell’Appalto;

- **«Documento di Gara»:** qualsiasi documento prodotto dalla Stazione Appaltante o al quale la Stazione Appaltante fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell'Appalto o della procedura, compresi il Bando di Gara, il Disciplinare e i relativi allegati, il Capitolato, l'Accordo Quadro, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
- **«Filiera delle imprese»:** i subappalti come definiti dall'art. 105, comma 2, del Codice, nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva del Contratto;
- **«Istituto»** o **«Istituto Aderente»** o **«Istituzione Scolastica»** o **«Istituto Scolastico»:** la singola istituzione scolastica aderente alla rete di scuole;
- **«Stazione Appaltante»:** l'ISTITUTO COMPRENSIVO "Matteo Ricci" che affida l'Accordo Quadro all'operatore economico individuato mediante la presente procedura;
- **«Istituto Convenzionato»:** l'Istituzione Scolastica che abbia sottoscritto una Convenzione di Cassa;
- **«Offerta»:** complessivamente inteso, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo ed economico, che l'Operatore Economico sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;
- **«Offerta Economica»:** i documenti inseriti nel plico di Offerta, e, in particolare, nella Busta B, contenenti i valori economici offerti dal Concorrente;
- **«PassOE»:** il documento attestante l'effettuata registrazione da parte del Concorrente al sistema *AVCpass*, ai fini del caricamento dei documenti volti a comprovare il possesso da parte dello stesso dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante;
- **«Posta Elettronica Certificata (PEC)»:** il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
- **«Responsabile dell'Appaltatore»:** l'esponente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l'interfaccia contrattuale l'Istituto e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel presente Accordo Quadro. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti dell'Accordo Quadro e delle relative Convenzioni;

Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e tutti gli allegati di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro:
 - Schema capitolato tecnico.

- Schema di dichiarazione sostitutiva del concorrente.
 - Schema di dichiarazione offerta economica.
 - Schema convenzione di cassa.
 - Disciplinare di gara.
2. Gli allegati predetti, materialmente congiunti al presente Accordo Quadro, vengono siglati dalle Parti in ogni pagina, in segno di accettazione dei rispettivi contenuti.
 3. Le disposizioni del Capitolato Tecnico prevalgono sulle norme del presente Accordo Quadro, nei casi di non piena conformità.

Art. 3 (Oggetto e valore dell'Accordo Quadro)

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l'Istituto affida al Gestore la prestazione del «**Servizio di cassa**», alle condizioni tecniche, economiche e giuridiche previste dal presente Accordo e dagli atti di gara, ivi inclusa l'Offerta Economica formulata dal Gestore.
2. Il presente Accordo regola le caratteristiche prestazionali del Servizio e i prezzi che verranno praticati ed applicati, nei rapporti tra l'Istituto e l'Appaltatore, in occasione dell'attivazione dei singoli Servizi nell'ambito delle Convenzioni di Cassa, ed impegna l'Appaltatore ad eseguire il Servizio mediante sottoscrizione di una Convenzione di Cassa aventi le caratteristiche di base indicate nel presente Accordo.
3. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, il Gestore si impegna a sottoscrivere Convenzioni di Cassa aventi ad oggetto il Servizio complessivamente inteso, comprensivo dei servizi meglio specificati nel Capitolato Tecnico Allegato *sub A*, riguardante, in particolare:
 - la gestione e tenuta conto, la gestione delle riscossioni (tramite bonifico) e la gestione dei pagamenti (tramite mandato), che costituiscono i servizi base del presente affidamento (a seguire, anche «**Servizi Base**»);
 - l'attivazione ulteriori strumenti di incasso (MAV, RID, RIBA, incasso domiciliato, POS, bollettino), l'attivazione di ulteriori strumenti di pagamento (carta di credito, di debito, prepagata), le anticipazioni di cassa, le aperture di credito per la realizzazione di progetti formativi, l'amministrazione di titoli e valori aventi natura opzionale e che potranno essere discrezionalmente attivati da ciascun Istituto nel corso del periodo di durata del Servizio a propria discrezione (a seguire, anche «**Servizi Opzionali**»).
4. La stipula del presente Accordo Quadro tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, al pari della stipula della Convenzione di Cassa, non sarà costitutiva di diritti di sorta in capo all'Appaltatore stesso in ordine all'esaurimento delle quantità di titoli servizi di cassa. L'Accordo Quadro avrà unicamente la funzione di regolamentare giuridicamente la Convenzione che potrà essere stipulata in futuro.

5. La decisione dell'Istituto Aderente di addvenire o meno alla stipula di una Convenzione con l'Appaltatore aggiudicatario dell'Accordo Quadro, e quella di attivare o meno uno o più Servizi Opzionali nell'ambito della Convenzione, sarà rimessa all'insindacabile valutazione discrezionale dell'Istituto entro il termine di validità dell'Accordo Quadro e/o della Convenzione. L'affidatario dell'Accordo Quadro non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, né da parte dell'Istituto, qualora nel corso della validità dell'Accordo Quadro non divenisse affidatario di Convenzione, e/o l'esecuzione dell'Accordo Quadro e della Convenzione dovesse avvenire per quantitativi e importi inferiori rispetto a quelli previsti nell'Accordo e nella Convenzione stessa. L'Istituto aderente non avrà alcun obbligo a contrarre nei confronti dell'Appaltatore e, a propria insindacabile valutazione discrezionale, manterranno la facoltà di affidare servizi identici o analoghi a quelli oggetto della presente procedura anche in via autonoma e ad operatori differenti rispetto all'Aggiudicatario.
6. Parimenti, il presente Accordo Quadro non costituisce né rappresenta l'attribuzione del Servizio in via di esclusiva in favore del Gestore. Anche nel corso della validità dell'Accordo Quadro stesso, l'Istituto Aderente sarà libero di provvedere all'affidamento di parte o di tutto il Servizio oggetto del presente Accordo Quadro anche in favore di soggetti terzi diversi dall'Aggiudicatario.
7. Nei casi di cui ai precedenti commi, i quantitativi previsti dalla Convenzione di Cassa si intenderanno automaticamente ridotti e decurtati, e il Gestore non avrà nulla a che pretendere nel caso in cui i volumi previsti nel presente Accordo Quadro e nelle relative Convenzione di Cassa dovessero subire un decremento.

Art. 4 (Durata e decorrenza dell'Accordo Quadro ed eventuali proroghe)

1. Il presente Accordo Quadro avrà una durata di **4 anni**, naturali e consecutivi dall'01/07/2021 al 30/06/2025.
2. La Convenzione di Cassa potrà essere stipulata dall'Istituto ed avrà una durata massima pari a **4anni**, naturali e consecutivi, a partire dall'01/07/2021.
3. Sarà facoltà della Stazione Appaltante, alla scadenza dell'Accordo Quadro e nelle more dell'individuazione del nuovo Appaltatore, provvedere a proroghe contrattuali nella misura strettamente necessaria allo svolgimento e alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo Appaltatore, agli stessi patti e condizioni del contratto originariamente stipulato e comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi e per non più di 2 (due) volte.
4. L'Appaltatore, nei casi di cui al precedente comma, sarà tenuto a garantire la prosecuzione del Servizio alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste nel presente Accordo Quadro.
5. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante e/o l'Istituto Convenzionato, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza

del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro e/o delle relative Convenzioni, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Accordo Quadro e/o nella Convenzione. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

Art. 5 (Modalità generali di esecuzione del Servizio)

1. All'esito della stipula della Convenzione, il Servizio, comprensivo di quanto previsto nel Capitolato Tecnico, sarà prestato nella stretta osservanza degli *standard* qualitativi fissati dal Capitolato Tecnico, dal presente Accordo, dallo Schema di Convenzione di Cassa, e delle prescrizioni normative in materia.
2. Il Gestore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata del presente Accordo, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per la prestazione del Servizio, e si impegna ad eseguirla secondo le direttive della Stazione Appaltante e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia stabilite nel presente Accordo, nelle Convenzioni di Cassa, nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Convenzione e nelle migliori prassi industriali e commerciali, e secondo i criteri di remunerazione stabiliti nel presente Accordo.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti di gara e negli allegati contrattuali. Il Gestore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Sono a carico del Gestore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione di Cassa basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione di tale Convenzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico del Gestore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati.
6. L'Appaltatore si impegna espressamente a:
 - a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità del Servizio alle previsioni del presente Accordo Quadro, delle Convenzioni di Cassa e del Capitolato Tecnico;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - c) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, nell'adempimento delle proprie prestazioni;

- d) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
 - e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo Quadro o alla Convenzione di Cassa.
7. Sarà facoltà dell'Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del Servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, l'Appaltatore acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
 8. Le caratteristiche tecniche del Servizio sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico.
 9. Il Gestore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell'esecuzione del Servizio, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante o il soggetto committente da eventuali pretese di terzi.

Art. 6 (Stipula delle Convenzioni di Cassa)

1. Entro il termine di scadenza del presente Accordo Quadro, i singoli Istituti Aderenti potranno richiedere al Gestore di sottoscrivere una Convenzione di Cassa, nei limiti di complessiva capienza delle quantità previste dall'Accordo Quadro. Il Gestore sarà obbligato a stipulare la Convenzione richiesta, alle condizioni tecniche ed economiche previste dal presente Accordo Quadro.
2. In sede di formalizzazione della Convenzione, l'Istituto Aderente provvederà a selezionare le attività del Servizio rispetto alle quali richiedere la somministrazione attuale o eventuale da parte del Gestore, nell'ambito di quelle prestabilite dal presente Accordo Quadro.
3. La Convenzioni di Cassa sarà stipulata, secondo il relativo schema di cui all'Allegato *subD*, entro il termine di validità dell'Accordo Quadro e nei limiti quantitativi qui previsti, e potranno avere una durata massima pari a 4 anni dalla data dell'01/07/2021. La Convenzione di Cassa conterrà l'indicazione dei singoli servizi che l'Istituto potrà acquistare nell'ambito della Convenzione stessa.
4. La Convenzione di Cassa sarà trasmessa al Gestore tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), firmato digitalmente; entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, il Gestore dovrà restituire al mittente, con le medesime modalità, la Convenzione di Cassa firmata digitalmente, per accettazione.
5. In sede di stipula della Convenzione, l'Istituto Aderente potrà integrare il contenuto negoziale del presente Accordo Quadro introducendo quanto segue:
 - ulteriori casistiche di applicazione di clausole penali, aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle già previste nel presente Accordo Quadro;

- ulteriori ipotesi di recesso o risoluzione della Convenzione di Cassa, aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle già previste nel presente Accordo Quadro;
 - modalità e termini di pagamento diversi da quelli fissati nel presente Accordo, nel limite comunque del pagamento delle prestazioni entro i termini concordati tra le parti anche in deroga al D.Lgs. n. 231/2002, ricorrendone i presupposti;
 - ulteriori o diverse modalità di verifica delle prestazioni commesse, rispetto a quelle contemplate nel presente Accordo;
 - ogni altra modifica nell'esecuzione delle prestazioni, rispetto a quanto previsto nel presente Accordo, che si rendesse necessaria o semplicemente opportuna per comune decisione delle Parti, nei limiti del prezzo di cui all'aggiudicazione, delle condizioni sostanziali di cui al presente Accordo Quadro e delle previsioni di legge nazionali e comunitarie;
 - ogni altra previsione che si rendesse necessaria o semplicemente opportuna, su disposizione della Stazione Appaltante, per conformare il contenuto della Convenzione di Cassa rispetto a previsioni normative, vigenti o sopravvenute.
6. La Convenzione di Cassa potrà, se del caso, essere oggetto di appositi atti aggiuntivi, volti ad integrarne i contenuti tecnico-prestazionali o quelli di natura economica, nei limiti consentiti dal presente Accordo Quadro.
7. La Stazione Appaltante richiederà la stipula della Convenzione di Cassa nel limite massimo dei volumi prestazionali ed economici complessivamente previsti dal presente Accordo Quadro.
8. La titolarità e la gestione contrattuale dei diritti e degli obblighi discendenti dalla singola Convenzione spetteranno unicamente all'Istituto che l'ha sottoscritta. E' esclusa qualunque forma di responsabilità solidale e/o manleva dell'Istituto, sia verso il Gestore che verso terzi soggetti, per fatti attinenti all'esecuzione della Convenzione.

Art. 7 (Organi di governo dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni, e modalità di raccordo tecnico-operative)

1. L'esecuzione dell'Accordo Quadro avverrà sotto il ministero del R.U.P. individuato nella persona del Dirigente Scolastico e dal Responsabile degli atti amministrativi nella persona del D.S.G.A dell'Istituto.
2. L'esecuzione della Convenzione sarà posta sotto il ministero di un Responsabile Unico del Procedimento nominato dall'Istituto Convenzionato ai sensi dell'art. 31, del d.lgs. 50/2016 e del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, assegnatario anche dei compiti di Direttore dell'Esecuzione in merito alla Convenzione qualora l'Istituto Convenzionato non intenda preporvi distinto soggetto.

3. Il Responsabile degli atti amministrativi provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente Accordo Quadro, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano globalmente eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
4. Rientra, in particolare, tra i compiti del Responsabile degli atti amministrativi la sorveglianza sull'andamento esecutivo della Convenzione rispetto al presente Accordo Quadro e l'orientamento delle scelte fondamentali sulla gestione esecutiva dell'Accordo stesso, per finalità di uniformità prestazionale, con particolare ma non esclusivo riguardo:
 - a) alla verifica di capienza e corrispondenza tra il valore economico del presente Accordo e quello della Convenzione, ai fini del rispetto dell'importo massimo del presente Accordo;
 - b) al monitoraggio sul rispetto del termine di durata massima della Convenzione, pari a 48 mesi;
 - c) all'autorizzazione dei subappalti richiesti all'Istituto Convenzionato;
 - d) alle decisioni in merito alle variazioni delle prestazioni, alle sospensioni ed alla risoluzione dell'Accordo Quadro e della Convenzione, fermo il procedimento di legge;
 - e) alle decisioni in merito alle proroghe dell'Accordo Quadro, nei casi previsti dall'Accordo stesso, e ad ogni altra ipotesi di ampliamento oggettivo dell'Accordo Quadro e della Convenzione.
5. Il Responsabile degli atti amministrativi impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicate al R.U.P..L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscriverne le proprie riserve.
6. Il Responsabile degli atti amministrativi segnala tempestivamente al R.U.P. eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del R.U.P. delle eventuali penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

Art. 8 (Obblighi dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Accordo Quadro e del Capitolato Tecnico.
2. L'Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione istituzionale del Servizio di Cassa.
3. L'Appaltatore si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento)

1. Il presente Accordo ha un valore complessivo e meramente presuntivo pari a €IVA esclusa, determinato sulla base di calcoli a consuntivo e di proiezioni statistiche a preventivo, in base ai fabbisogni registrati e a quelli prevedibili per il futuro. I predetti valori potrebbero subire delle oscillazioni al ribasso anche di significativa entità, allo stato non prevedibili, anche per intervenute modifiche adottate con atti interni inerenti all'organizzazione dei servizi erogati dagli Istituti.
2. Per l'erogazione del Servizio, l'Appaltatore sarà remunerato sulla base delle seguenti condizioni quali indicate nell'Offerta Economica Allegata *sub C* al presente Accordo Quadro, dei seguenti corrispettivi a canone, o unitari a misura, o percentuali:

Servizi		Corrispettivi
1	<i>Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto</i> (Base)	[...]
2	<i>Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico</i> (Base)	[...]
3	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale</i> (Opzionale)	[...]
4	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID</i> (Opzionale)	[...]
5	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA</i> (Opzionale)	[...]
6	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione</i>	[...]

Servizi		Corrispettivi
	<i>tramite incasso domiciliato</i> (Opzionale)	
7	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino</i> (Opzionale)	[...]
8	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite Acquiring (POS fisico o virtuale)</i> (Opzionale)	[...]
9	<i>Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti</i> (Base)	[...]
10	<i>Spese annue per attivazione e gestione carte di credito</i> (Opzionale)	[...]
11	<i>Spese annue per attivazione e gestione carte di debito</i> (Opzionale)	[...]
12	<i>Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore</i> (Opzionale)	[...]
13	<i>Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario</i> (Opzionale)	[...]
14	<i>Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa</i> (Opzionale)	[...]
15	<i>Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito</i> (Opzionale)	[...]
16	<i>Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori</i> (Opzionale)	[...]

3. La remunerazione avverrà:

- (i) **a canone bimestrale su base annua**, in base al prezzo forfettario offerto, per quanto concerne le attività di cui ai nn. 1, 10, 11, 16 della soprastante tabella;

(ii) **a misura**, secondo le effettive esigenze di fabbisogno della Scuola e i relativi consumi, ai prezzi e tassi unitari per i servizi risultanti dall'offerta economica, per quanto concerne le attività di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, della soprastante tabella;

(iii) **a percentuale**, in base alle condizioni definite per le attività di cui ai nn. 14, 15 della soprastante tabella.

4. I prezzi offerti hanno natura fissa ed immutabile e si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
5. Le fatture saranno emesse dall'Appaltatore, su base trimestrale, nell'ultimo giorno del mese cui si riferiscono, e ricomprenderanno i singoli servizi erogati nell'arco del trimestre stesso, per cui non siano intervenuti in precedenza contestazioni ad opera dell'Istituto Aderente. La contestazione successiva dell'Istituto Aderente interromperà i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.
6. Ai fini del pagamento, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Istituto Aderente un report relativo alle prestazioni erogate nel corso del periodo di riferimento, entro il decimo giorno lavorativo successivo al termine del trimestre di riferimento. L'Istituto Aderente procederà a verificare il report ricevuto e, in caso di approvazione dello stesso, autorizzerà l'Appaltatore ad emettere fattura.
7. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico all'Istituto che ha sottoscritto la Convenzione, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze 55/13 e relativi allegati.
8. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 231/02. Per eventuali esigenze organizzative e funzionali dell'Istituto, in sede di sottoscrizione del presente Accordo Quadro potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta giorni).
9. Il pagamento della fattura è subordinato:
 - alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dalla Stazione Appaltante;
 - alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;

- all'accertamento da parte del Responsabile degli atti amministrativi, confermato dal R.U.P. della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
10. È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
 11. Ove corredate dai dettagli richiesti, l'Istituto provvederà al pagamento delle fatture presso il conto corrente bancario intestato all'Appaltatore presso [...], IBAN [...], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
 12. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. [...], C.F. [...].
 13. In riferimento ai commi 12 e 13 del presente articolo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare alla Stazione Appaltante eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 giorni dal verificarsi delle stesse.
 14. L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Accordo Quadro osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice. L'Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
 15. Ciascun Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo.
 16. In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un raggruppamento di operatori economici o consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l'operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria.
 17. Sarà facoltà della Stazione Appaltante:
 - prevedere, al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro ed anche su richiesta degli operatori Aggiudicatari, che il pagamento delle fatture avvenga in favore delle singole imprese costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente emesse;
 - variare, con semplice comunicazione all'Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di fatturazione in corso.

Art. 10 (Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie)

1. L'Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e con la relativa Convenzione di Cassa, in base ai principi di cui al Codice civile ed alle leggi applicabili.

2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Accordo Quadro o della Convenzione di Cassa.
3. L'Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall'Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
4. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
5. Nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e della Convenzione di Cassa, l'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l'Istituto dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l'Istituto per cause riconducibili alle attività dell'Appaltatore.
6. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 11 (Avvio dell'esecuzione delle Convenzioni)

1. Dopo che la Convenzione è divenuta efficace, il Responsabile degli atti amministrativi, sulla base delle indicazioni del R.U.P., dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.
2. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il Responsabile degli atti amministrativi, in contraddittorio con l'Appaltatore, redige apposito verbale, che verrà redatto in duplice esemplare firmato dal Responsabile degli atti amministrativi e dall'Appaltatore.
3. Qualora l'avvio dell'esecuzione avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nella Convenzione di Cassa per fatto o colpa dell'Istituto, l'Appaltatore può chiedere di recedere dalle stesse.
4. Qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione delle Convenzioni di Cassa superi la metà del termine utile contrattuale o, comunque, un periodo di complessivi sei mesi, la Stazione Appaltante ha l'obbligo di accogliere l'istanza di recesso, con le conseguenze di cui al precedente comma 2.
5. L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Istituto Aderente per l'avvio dell'esecuzione della Convenzione di Cassa. In caso contrario, è fatta salva la facoltà dell'Istituto Aderente di risolvere la Convenzione stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 21.

Art. 12 (Sospensione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni di Cassa)

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e della Convenzione di Cassa, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il Responsabile degli atti amministrativi (con riferimento all'Accordo Quadro e alla Convenzione di Cassa), ne ordina la sospensione totale o parziale, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, e in caso di sospensione parziale la parte di Servizio sospeso, e quella ancora a rendersi. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro o della Convenzione.
2. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Responsabile degli atti amministrativi ai sensi del comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.
3. Negli altri casi, il Responsabile degli atti amministrativi comunica all'Appaltatore il ricorrere di uno di tali eventi indicando anche la stima del periodo di sospensione prevista ed ordina la sospensione, anche parziale, dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e della Convenzione di Cassa, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause della sospensione.
4. La sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. (con riferimento all'Accordo Quadro e alla Convenzione di Cassa), per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
5. Nei casi previsti dal comma precedente, il R.U.P. (con riferimento all'Accordo Quadro e alla Convenzione di Cassa), determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere il Servizio. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della prestazione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento dell'Accordo Quadro o della Convenzione senza il riconoscimento di alcuna indennità. Qualora la Stazione Appaltante si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla sola rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i suddetti termini.
6. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione del Servizio, qualunque ne sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.
7. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dall'Accordo Quadro e dalla Convenzione di Cassa per l'esecuzione del Servizio.
8. La sospensione parziale non fa venir meno gli obblighi tra le Parti in relazione alle prestazioni non sospese; essa determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle attività non eseguite per effetto

della sospensione parziale e l'importo totale del Servizio previsto nello stesso periodo. È facoltà delle Parti stabilire di comune accordo gli effetti della sospensione parziale sull'Accordo Quadro e sulla Convenzione di Cassa, in termini di differimento, qualora per la natura delle prestazioni, le relative modalità di rendicontazione o altre cause non risulti possibile, o divenga estremamente complesso, il calcolo di cui sopra.

9. Il competente Responsabile degli atti amministrativi, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e delle Convenzione di Cassa, le prestazioni già effettuate, il tempo di sospensione del Servizio prevista, le eventuali cautele adottate per la ripresa dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e della Convenzione di Cassa senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove il Servizio era in corso di esecuzione..
10. Il verbale di sospensione è firmato dall'Appaltatore ed è inviato al R.U.P. (con riferimento all'Accordo Quadro e alla Convenzione di Cassa), entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
11. Le sospensioni, disposte ai sensi del presente articolo, permangono per il solo tempo necessario e fino alla cessazione degli eventi che hanno comportato la sospensione e comportano il differimento del termine di durata dell'Accordo Quadro e della Convenzione di Cassa per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione. Nel verbale di ripresa il Direttore dell'Esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione dell'Accordo Quadro e della Convenzione di Cassa, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti.
12. Il verbale di ripresa dell'esecuzione, da redigere a cura del Responsabile degli atti amministrativi (con riferimento all'Accordo Quadro e alla Convenzione di Cassa), non appena siano venute meno le cause della sospensione, è firmato dall'Appaltatore ed è inviato, a seconda dei casi, al R.U.P. .Nel verbale di ripresa,è indicato il nuovo termine ultimo di esecuzione dell'Accordo Quadro e/o dellaConvenzione di Cassa, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. A tal fine, l'Istituto si impegna a informare, senza indugio, l'Appaltatore del venire meno delle cause che hanno originato la sospensione.
13. L'Appaltatore non può sospendere il Servizio neanche in caso di controversie con l'Istituto convenzionato.
14. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa.
15. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

16. In caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

Art. 13 (Sospensioni illegittime)

1. Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle stabilite dal precedente art. 12 sono considerate illegittime, e danno diritto all'Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti.
2. Al di fuori delle voci elencate al predetto articolo, sono ammesse a titolo di risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione del Servizio.

Art. 14 (Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore)

1. Nessuna variazione o modifica all'Accordo Quadro o alla Convenzione di Cassa può essere introdotta ad iniziativa dell'Appaltatore se non è stata disposta con le modalità di cui al successivo art. 15 del presente Accordo Quadro.
2. Il Responsabile degli atti amministrativi (con riferimento all'Accordo Quadro e alla Convenzione di Cassa) propone al R.U.P. le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del Codice.
3. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Responsabile amministrativo degli atti lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Responsabile degli atti amministrativi stesso.

Art. 15 (Modifica dell'Accordo Quadro o della Convenzione durante il periodo di efficacia)

1. La Stazione Appaltante non può richiedere alcuna variazione al presente Accordo Quadro e alla Convenzione di Cassa, se non nei casi previsti dall'art.106 del Codice.
2. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Accordo Quadro e delle Convenzioni di Cassa, saranno autorizzate dal R.U.P. (sia in riferimento all'Accordo Quadro e sia in riferimento alla Convenzione di Cassa).

Art. 16 (Attività di controllo sull'esecuzione delle prestazioni e verifica di conformità definitiva)

1. Il Responsabile degli atti amministrativi svolge il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente Accordo Quadro e della relativa Convenzione di Cassa, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
3. Il Responsabile degli atti amministrativi segnala tempestivamente al R.U.P. eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle eventuali penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.
4. Delle verifiche svolte sarà redatto apposito verbale, da trasmettere al R.U.P. entro 15 (quindici) giorni dall'effettuazione dei controlli.
5. Esaminati i documenti acquisiti ed accertata la completezza, il Responsabile degli atti amministrativi fissa il giorno per lo svolgimento della verifica di conformità definitiva e ne informa il R.U.P. Tale verifica dovrà avvenire nei modi e con le forme stabilite dalla normativa.

Art. 17 (Penali)

1. L'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere le seguenti penali nelle specifiche fattispecie di seguito previste, fatto salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c.:
 - a) **1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale della Convenzione, in caso di mancata disponibilità del Servizio OIL e del Servizio di *Remote Banking* per un tempo superiore alle 4 ore solari;
 - b) **0,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale della Convenzione, per ogni giorno solare di ritardo nella trasmissione della Convenzione stessa sottoscritta per accettazione, rispetto al termine di 2 giorni lavorativi successivi alla ricezione della suddetta Convenzione di Cassa, stabilito nel presente Accordo Quadro;
 - c) **0,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale della Convenzione, per ogni giorno solare di ritardo nell'effettuazione di un'operazione da parte del Gestore, rispetto ai termini stabiliti dal presente Accordo o dalla Convenzione, qualora più favorevoli, o dalla legge;
 - d) **0,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale della Convenzione, per ogni giorno solare di ritardo nella trasmissione di ordini di pagamento, ordini di riscossione e altri documenti eventualmente richiesti dall'Istituto, ai sensi dell'art. 12 dello Schema di Convenzione, rispetto ai termini stabiliti dal presente Accordo o dalla Convenzione, o in difetto entro quello stabilito dall'Istituto;
 - e) **0,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale della Convenzione, per ogni giorno solare di ritardo nell'esibizione di documenti richiesti dall'Istituto ai sensi dell'art. 12 dello Schema di Convenzione, decorsi tre giorni lavorativi dalla relativa richiesta dell'Istituto.

2. La sommatoria massima delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro.
3. Il Responsabile degli atti amministrativi riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro, avvia la procedura per la risoluzione del presente Accordo Quadro per grave inadempimento.
4. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
6. L'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
7. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.
8. L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
9. L'Istituto, su motivata richiesta dell'Appaltatore, può operare la totale o parziale disapplicazione delle penali qualora riconosca che il ritardo non sia imputabile all'Appaltatore, oppure qualora le penali siano manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse dello stesso Istituto. In caso di disapplicazione all'Appaltatore non potrà essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo.

Art. 18 (Divieto di cessione dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni di Cassa, subappalto e personale dell'Appaltatore e del subappaltatore)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Accordo Quadro e la Convenzione di Cassa. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
2. Per l'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e della relativa Convenzione di Cassa, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.

3. In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8, del Codice.
4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'Appalto;
 - b) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - c) che all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare;
 - d) che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
6. La Stazione Appaltante verificherà l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo al subappaltatore ex art. 105, comma 6, del Codice, nel periodo intercorrente tra la ricezione, da parte dell'Appaltatore, dell'istanza di autorizzazione al subappalto e il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge e, per la dimostrazione dell'assenza delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80, del Codice.
7. Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore deve presentare all'Istituto almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:
 - a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
 - b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
 - c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice;
 - d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
 - e) la dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;

- f) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
 - g) copia del piano di sicurezza di cui all'art. 105, comma 17, del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.
8. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
 9. Trascorso tale termine senza che l'Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.
 10. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
 11. Ai sensi dell'art. 31, comma 6, del D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale, l'Istituto Capofila acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.
 12. In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. E' fatto obbligo all'operatore capogruppo di indicare, all'atto della stipula del contratto di subappalto, l'operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell'ambito dell'appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.
 13. L'affidamento del Servizio da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.
 14. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
 15. Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del Codice.
 16. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

17. L’Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli *standard* qualitativi e prestazionali previsti nell’Accordo Quadro.
18. L’Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Responsabile degli atti amministrativi, provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 19 (Recesso)

1. Ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/11, la Stazione Appaltante e/o l’Istituto Aderente potranno recedere dal presente Accordo Quadro e dalla relativa Convenzione di Cassa, in tutto o in parte, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai Servizi eseguiti. Anche in deroga a quanto previsto dall’art. 109, comma 1, del Codice, l’Appaltatore non potrà pretendere dalla Stazione Appaltante compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.
2. L’Istituto potrà recedere dal presente Accordo Quadro in ogni momento, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.
3. In caso di recesso, l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni rese in conformità al presente Accordo Quadro e alla relativa Convenzione di Cassa, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Al medesimo non spetterà alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro per attività da eseguirsi, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice civile.

Art. 20 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti)

1. L’Appaltatore riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.
2. Ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Accordo Quadro e delle relative Convenzioni di Cassa si applicano le disposizioni del codice civile.
3. L’Appaltatore garantisce l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dall’Accordo Quadro per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Accordo Quadro e per tutta la durata del medesimo.

4. L'Appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Istituto - pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro.
5. L'Appaltatore prende atto che la Stazione appaltante si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Accordo Quadro, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
6. L'Istituto eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'eventuale avalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'Appalto. A tal fine il R.U.P. accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento.

Art. 21 (Risoluzione dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni di Cassa)

1. Il presente Accordo Quadro e la relativa Convenzione di Cassa potranno essere sottoposti a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del Codice.
2. Quando il Responsabile degli atti amministrativi accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. competente una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P. competente. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Istituto dichiara risolto l'Accordo Quadro (o la Convenzione di Cassa).
3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e della relativa Convenzione, il Responsabile degli atti amministrativi assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Istituto dichiara risolto l'Accordo Quadro (o la Convenzione di Cassa), fermo restando il pagamento delle penali.

4. In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro o della Convenzione di Cassa l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Accordo Quadro.

Art. 22 (Clausole risolutive espresse)

1. Il presente Accordo Quadro si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
- a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
 - b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
 - c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
 - e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
 - f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisiti dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
 - g) cessione parziale o totale dell'Accordo Quadro e della Convenzione di Cassa da parte dell'Appaltatore;
 - h) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante;
 - i) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
 - j) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dalla Stazione Appaltante;
 - k) sospensione, revoca, o cessazione, in capo all'Appaltatore, per qualsiasi motivo, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. n. 385/93, o dell'equipollente titolo autorizzativo;
 - l) mancata restituzione della copia sottoscritta della Convenzione trasmessa dall'Istituto, una volta decorso il termine di 20 giorni solari dalla sua trasmissione.

2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, imputabili all'Appaltatore, l'Istituto procederà ad incamerare l'eventuale cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione dell'eventuale cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno dell'Appaltatore una penale del 10% calcolata sull'intero importo posto a base d'asta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.
4. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Accordo Quadro.
5. Il presente Accordo Quadro si risolverà, altresì, nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip prima dell'aggiudicazione definitiva avente ad oggetto Servizi comparabili con quelle oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012.
6. In ogni ipotesi di risoluzione dell'Accordo Quadro, ivi incluse quelle di cui ai precedenti articoli, la risoluzione stessa comporterà, in via automatica, la risoluzione automatica della Convenzione di Cassa in corso di esecuzione, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 23 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o risoluzione dell'Accordo Quadro)

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dall'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento del completamento del Servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta in sede di procedura, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario Aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di procedura.

Art. 24 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (*"Misure urgenti in materia di sicurezza"*), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive

modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Rete di Scuole che nei rapporti con la Filiera delle Imprese, nei limiti di quanto previsto dalla Deliberazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:

- a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell'Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all'art. 9;
- b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
- c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/10;
- e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
- f) a comunicare alla Stazione Appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

3. Per quanto concerne il presente Accordo Quadro, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
- b) le spese giornaliere relative al presente Accordo Quadro di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;

- c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo Accordo Quadro dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
- a) indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
 - b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 25 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera)

In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'Appaltatore:

- a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al comma 2 dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
- b) qualora si abbia notizia dell'inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
- c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.

Art. 26 (Lavoro e sicurezza)

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva, ed osserverà per l'intera durata dell'Accordo Quadro e delle relative Convenzioni, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di

categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.

2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga verso la Stazione Appaltante e verso tutti gli Istituti facenti parte dell'Accordo di Rete, a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. L'Istituto convenzionato, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore o il subappaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. L'Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e della relativa Convenzione di Cassa è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.
6. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice prima dell'avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale piano di sicurezza di cui al comma 17 del medesimo articolo, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.
7. Ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.L. 69/13, convertito in legge n. 90/2013, l'Istituto verificherà la regolarità contributiva dell'Appaltatore, mediante acquisizione d'ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
 - per il pagamento di ogni stato di avanzamento lavori o prestazione;
 - per il certificato di verifica di conformità;
 - per l'attestazione di regolare esecuzione, ove prevista ed ammessa in relazione al presente Appalto;
 - per il pagamento del saldo finale;
 - per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, e i relativi pagamenti, certificazioni e attestazioni.
8. L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne la Stazione Appaltante e l'Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all'Istituto ai sensi dell'art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.

9. Nel caso in cui dipendenti dell'Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti della Stazione Appaltante o dell'Istituto aderente all'Accordo di Rete per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante del relativo Istituto, e a richiedere l'estromissione dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.
10. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dalla Stazione Appaltante per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.
11. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'ANAC (già A.V.C.P.) n. 3/2008, le Parti dichiarano che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (Euro zero/00), in quanto il Servizio di cassa non contempla attività da eseguirsi nell'ambito di locali nelle disponibilità della Stazione Appaltante.

Art. 27 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative all'Accordo Quadro)

1. Quale soggetto responsabile dell'esecuzione dell'Accordo Quadro è individuato il [...], in forza a questo Istituto in qualità di Responsabile degli atti amministrativi, e il Dott. [...] in qualità di Referente Unico dell'Appaltatore.

2. Qualsiasi comunicazione relativa all'Accordo Quadro sarà effettuata per e-mail ai seguenti indirizzi:

per l'Appaltatore

[...]

Via [...], n. [...]

Alla c.a. [...], Fax [...]

e-mail [...]

per l'ISTITUTO COMPRENSIVO "MATTEO RICCI"

Via Marconi n. 22 – 60020 POLVERIGI (AN)

Alla cortese attenzione del DSGA Vinicio Sassaroli

e-mail: anic80300l@istruzione.it

Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate attraverso PEC anic80300l@pec.istruzione.it

3. Le comunicazioni per PEC avranno effetto al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.

4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Art. 28 (Spese)

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Accordo Quadro e della Convenzioni di Cassa, ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'Istituto nelle percentuali di legge.

Art. 29 (Foro competente)

Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo Quadro sarà esclusivamente competente il Foro competente per territorio della Scuola, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 30 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - Regolamento generale sulla protezione dei dati») e dell'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell'esecuzione dei Servizi, si precisa che:
 - a) titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dell'Istituto.
 - b) Responsabile della Protezione dei dati è il Dott. Andrea Piermattei, con sede legale in Piazza Michelangelo, 11 a Montemarciano(AN);
il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03 e all'art. 4, comma 1, n. 2 del Regolamento UE 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
 - d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

- e) i dati possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- g) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
 - qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 - proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali;
- h) i dati conferiti saranno conservati per il periodo strettamente necessario all'erogazione delle prestazioni.
2. L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione dei Servizi potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.
3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.lgs. 196/03 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, del Regolamento UE 679/2016 e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall'Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
4. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
5. La persona fisica preposta presso l'Appaltatore alle attività di cui al presente articolo, e rivestente espressamente la qualifica di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, è nominata attraverso l'atto di designazione di cui all'allegato F del presente Contratto.
6. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell'Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione dei Servizi, mediante una nuova e formale designazione con l'utilizzo dello schema allegato.

Art. 31 (Varie)

1. Il presente Accordo Quadro, e le Convenzioni che saranno sottoscritte in sua esecuzione, è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Accordo Quadro o della relativa Convenzione di Cassa sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia dell'Accordo Quadro o della Convenzione di Cassa nella loro interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva dell'Accordo Quadro e della Convenzioni di Cassa dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Capitolato Tecnico, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Accordo Quadro, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Polverigi , 

L'APPALTATORE



L'ISTITUTO



Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli dell'Accordo Quadro: Art. 1 (Definizioni); Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati); Art. 3 (Oggetto e valore dell'Accordo Quadro); Art. 4 (Durata e decorrenza dell'Accordo Quadro ed eventuali proroghe); Art. 5 (Modalità generali di esecuzione del Servizio); Art. 6 (Stipula della Convenzione di Cassa); Art. 7 (Organi di governo dell'Accordo Quadro e della Convenzione, e modalità di raccordo tecnico-operative); Art. 8 (Obblighi

dell'Appaltatore); Art. 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Art. 10 (Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie); Art. 11 (Avvio dell'esecuzione delle Convenzioni); Art. 12 (Sospensione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni di Cassa); Art. 13 (Sospensioni illegittime); Art. 14 (Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore); Art. 15 (Modifica dell'Accordo Quadro o della Convenzione durante il periodo di efficacia); Art. 16 (Attività di controllo sull'esecuzione delle prestazioni e verifica di conformità definitiva); Art. 17 (Penali); Art. 18 (Divieto di cessione dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni di Cassa, subappalto e personale dell'Appaltatore e del subappaltatore); Art. 19 (Recesso); Art. 20 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti); Art. 21 (Risoluzione dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni di Cassa); Art. 22 (Clausole risolutive espresse); Art. 23 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o risoluzione dell'Accordo Quadro); Art. 24 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 25 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera); Art. 26 (Lavoro e sicurezza); ; Art. 27 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative all'Accordo Quadro); Art. 28 (Spese); Art. 29 (Foro competente); Art. 30 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni); Art. 31 (Varie).

Polverigi, 

L'APPALTATORE

